

**MANUALE DELLE PROCEDURE DELLE ATTIVITÀ
FORMATIVE RIFERITE AL CONTO SISTEMA**

* **APPROVAZIONE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/02/2020**

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1 Introduzione	4
2 Glossario	4
3 Procedure di acquisizione di beni e servizi	7
4 Modalità di distribuzione delle risorse per attività formative	8
5 Regime di aiuti	9
6 Determinazione del contributo di realizzazione delle attività formative	10
6.1 Requisiti generali di ammissibilità delle spese	10
6.2 Cofinanziamento privato	12
6.3 Ammissibilità dei costi per il personale	13
6.4 Ammissibilità di imposte, tasse ed oneri	14
6.5 Spese non ammissibili	14
6.6 Annullamento del titolo di spesa	15
6.7 Imputazione parziale dei costi	15
6.8 Dettaglio delle voci di spesa	15
6.8.1 Costi di preparazione (macrovoce A)	17
6.8.2 Costi di esecuzione (macrovoce B)	17
6.8.3 Costi di gestione e funzionamento (macrovoce C)	19
6.9 Documentazione giustificativa	20
6.10 Decorrenza dei contratti e degli incarichi per l'attuazione dei ..	24
piani formativi	24
6.11 Formazione a distanza	24
6.12 Incompatibilità soggettive	25
7 Elementi minimi per la composizione degli avvisi	25
8 Procedimento amministrativo	26
8.1 Fasi operative del procedimento amministrativo	26
8.2 Enti attuatori	27
8.3 Soggetti terzi delegati e/o partner	28
8.4 Protezione dei dati personali da parte dell'ente attuatore	30
8.5 Durata del piano formativo	30
8.6 Presentazione dell'istanza di finanziamento del piano formativo ...	30
8.7 Approvazione del piano formativo	31
8.8 Anticipazioni finanziarie	32
8.9 Avvio del piano formativo	34

8.10	Avvio del progetto formativo	35
8.11	Avvio delle singole edizioni del progetto formativo	36
8.12	Esecuzione del progetto formativo	37
8.13	Registri	37
8.14	Attestazione/certificazione dell'attività formativa	38
8.15	Variazioni	39
8.16	Variazioni esenti da autorizzazione	39
8.17	Variazioni soggette ad autorizzazione	40
8.18	Ispezioni in itinere del piano formativo	40
8.19	Conclusione delle singole edizioni del progetto formativo	43
8.20	Conclusione del progetto formativo	43
8.21	Conclusione del piano formativo	44
8.22	Determinazione del contributo a consuntivo	44
8.23	Rendicontazione del piano formativo	45
8.24	Verifiche <i>ex post</i> e certificazione del rendiconto del piano formativo	47
8.25	Approvazione del rendiconto certificato ed erogazione del contributo	49
9	Modalità delle comunicazioni	50
10	Sistema organizzativo, gestionale e dei controlli	51
11	Tracciabilità dei flussi finanziari	51
12	Protezione dei dati personali da parte di Fondolavoro	52
13	Codice antimafia	53
14	Norme finali	53

1 Introduzione

Il presente manuale è stato elaborato da Fondolavoro per fornire gli orientamenti tecnici necessari alla quantificazione del finanziamento ed alla corretta gestione e rendicontazione dei piani Formativi presentati a valere sul conto sistema.

Il presente documento di lavoro è destinato agli enti attuatori, enti beneficiari, ispettori e revisori preposti alle verifiche ed a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione, gestione, controllo e verifica degli stessi piani formativi.

Vengono forniti, inoltre, dettagli su taluni aspetti procedurali relativamente all'utilizzo della piattaforma informatica SOFIA.

2 Glossario

Con l'obiettivo di rendere omogenee le denominazioni adottate da Fondolavoro e dai soggetti che con esso si rapportano, di seguito, riportiamo i termini in uso e loro significato.

Parti sociali costituenti Fondolavoro:

- associazione di categoria datoriale: UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori;
- associazione sindacale dei lavoratori: UGL - Unione Generale del Lavoro.

Avviso

Strumento approntato da Fondolavoro nel rispetto della normativa e delle disposizioni di riferimento, mediante il quale viene resa accessibile quota parte del contributo INPS versato da quest'ultima a Fondolavoro medesimo.

Piano formativo

Programma organico di azioni formative ed azioni ad esse propedeutiche, successive e complementari, direttamente connesse con le finalità e gli obiettivi che con esso si intendono perseguire.

Ogni piano formativo consta di almeno un progetto formativo, ovvero un corso con contenuti didattici e modalità di somministrazione definiti dall'ente attuatore, declinato in una o più edizioni.

Ente beneficiario

Ente aderente a Fondolavoro, coinvolto nelle attività oggetto del piano formativo finanziato attraverso gli strumenti (avviso conto sistema, avviso conto sistema professionisti, avviso conto individuale) resi disponibili da Fondolavoro stesso.

Destinatari delle attività formative o allievi

Lavoratori e lavoratrici degli enti beneficiari coinvolti nelle edizioni corsuali previste dai progetti inclusi nel piano formativo. I requisiti dei destinatari ammissibili sono esplicitati in ogni avviso.

Ente attuatore

Ente di formazione iscritto al repertorio di Fondolavoro e munito di mandato conferito da ente beneficiario, che propone e realizza le attività previste nel piano formativo finanziato attraverso gli strumenti (avviso conto sistema, avviso conto sistema professionisti, avviso conto individuale) resi disponibili da Fondolavoro stesso.

Fase di esecuzione

S'intende la fase di attuazione del piano formativo che segue la notifica dell'approvazione del piano formativo stesso.

Attività formative

Nella macrocategoria attività formative aziendali rientrano tutte le attività dirette ed indirette e le spese effettivamente sostenute dal singolo ente beneficiario, anche per il tramite di un ente attuatore, per la realizzazione di piani formativi che coinvolgono lavoratori e/o lavoratrici di quell'ente beneficiario e soltanto di esso.

Alla macrocategoria attività formative territoriali sono riconducibili tutte le attività dirette ed indirette e le spese effettivamente sostenute dal singolo ente attuatore per la realizzazione di piani formativi che coinvolgono lavoratori e/o lavoratrici di due o più enti beneficiari localizzati in un territorio circoscritto.

La macrocategoria attività formative settoriali comprende tutte le attività dirette ed indirette e le spese effettivamente sostenute dal singolo ente attuatore per la realizzazione di piani formativi che coinvolgono

lavoratori e/o lavoratrici di due o più enti beneficiari appartenenti ad un dato settore produttivo (beni/servizi).

Nella macrocategoria attività formative individuali sono incluse tutte le attività dirette ed indirette e le spese effettivamente sostenute dal singolo ente beneficiario, anche per il tramite di un ente attuatore, per la realizzazione di piani formativi che coinvolgono un solo lavoratore o lavoratrice di quell'ente beneficiario e soltanto di esso.

Le spese di realizzazione delle attività, comuni a tutte le macrocategorie sono, a titolo esemplificativo:

- retribuzioni ed oneri del personale interno;
- apporti professionali esterni;
- spese dei discenti;
- viaggi e trasferte del personale interno ed esterno nonché dei discenti;
- attività svolte da soggetti terzi;
- locazione, *leasing*, ammortamento e manutenzione immobili;
- spese condominiali e pulizie;
- acquisto, locazione, *leasing* e ammortamento delle attrezzature;
- materiale di consumo (cancelleria, stampati, ecc.);
- assicurazioni;
- illuminazione, forza motrice, condizionamento e riscaldamento;
- posta, telefono e collegamenti telematici;
- progettazione dei piani formativi;
- preparazione e elaborazione dei materiali didattici;
- orientamento e selezione dei partecipanti;
- monitoraggio;
- accompagnamento e tutoraggio;
- messa in trasparenza e certificazione finale delle competenze.
- certificazione dei rendiconti finali di spesa.

RNA - Registro Nazionale Aiuti di Stato

Registro di cui alla Legge n. 234/2012, art. 52 e s.m.i., finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli Aiuti di Stato, notificati e in esenzione, gli aiuti de minimis e quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale.

Contributo di Fondolavoro

Contributo finanziario concesso/erogato da Fondolavoro a copertura delle spese dirette ed indirette, preventivate dall'ente attuatore ed approvate da Fondolavoro stesso, effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività di cui al piano formativo.

Esso può raggiungere sino al 100% del totale dei costi del piano formativo, in ragione del regime aiuti specificamente applicabile.

Agio economico dell'ente beneficiario

Contributo massimo concedibile all'ente beneficiario, come specificato in ogni singolo avviso emanato da Fondolavoro.

Cofinanziamento dell'ente beneficiario

Finanziamento posto a carico dell'ente beneficiario nell'ambito del piano formativo approvato. Tale cofinanziamento può essere effettuato su base volontaria ovvero previsto dalla specifica procedura di accesso oppure dal regime di aiuti specificamente applicabile. Esso può essere apportato anche nella forma di costo orario dei lavoratori in formazione, limitatamente alle ore di corso realmente fruite, ove coincidenti con l'orario di lavoro attribuito al discente nel cedolino mensile di riferimento.

3 Procedure di acquisizione di beni e servizi

L'approvvigionamento di lavori (opere), forniture (beni) e servizi da parte di Fondolavoro, quale stazione appaltante, è rigorosamente disciplinato dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e normativa collegata (codice dei contratti pubblici).

Tale disciplina si applica conseguentemente, agli enti attuatori ovvero enti beneficiari, nella misura in cui essi utilizzano le risorse finanziarie messe a disposizione da Fondolavoro per l'espletamento delle attività formative. È tassativamente vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni, in quanto finalizzato all'elusione della procedura sopra richiamata. La mancata applicazione della normativa vigente in materia di contratti pubblici comporta la decadenza del finanziamento.

Tuttavia, per le attività formative, in deroga a tale previsione generale, non costituiscono fattispecie di affidamenti a terzi di servizi

assoggettabili all'applicazione della disciplina pubblicistica degli appalti:

- gli incarichi a persona fisica;
- gli incarichi a persona fisica titolare di un'impresa individuale, se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza a favore del personale di Fondolavoro) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa;
- gli incarichi professionali ad associazioni e/o società tra professionisti, se costituiti in conformità con le disposizioni di legge specificamente vigenti e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista.

4 Modalità di distribuzione delle risorse per attività formative

Gli enti beneficiari accedono alle risorse finanziarie messe a disposizione da Fondolavoro, nella forma di contributi/sovvenzioni per la realizzazione di attività formative, con due modalità distinte e complementari:

- conto individuale che prevede la restituzione al singolo ente beneficiario, di quota parte delle risorse effettivamente accantonate dall'ente beneficiario medesimo e ripartite periodicamente da INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, al fine di finanziare la formazione continua dei propri lavoratori;
- conto sistema che contempla la distribuzione su base solidaristica, potenzialmente alla totalità gli enti beneficiari, nel quadro di procedure selettive di accesso, anche per il tramite di un ente attuatore, di quota parte delle risorse accantonate da tutti gli enti beneficiari e ripartite periodicamente da INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, allo scopo di conseguire la formazione continua dei lavoratori, sulla base della pianificazione stabilita discrezionalmente da Fondolavoro.

I contributi/sovvenzioni sono concessi da Fondolavoro a seguito della pubblicazione di avvisi.

Le previsioni del presente manuale si applicano al conto sistema.

5 Regime di aiuti

I finanziamenti concessi/erogati da Fondolavoro nel quadro di procedure selettive di accesso (conto sistema) sono assoggettati alla specifica disciplina degli aiuti di Stato compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nonché dei Regolamenti comunitari di attuazione vigenti al momento della concessione dei contributi agli enti beneficiari. Si richiamano, in particolare i seguenti regimi:

- Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con scadenza al 31 dicembre 2020; intensità massima di aiuto alla formazione 100%;
- Regolamento UE n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, con scadenza al 31 dicembre 2020; intensità massima di aiuto alla formazione 100%;
- Regolamento UE n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con scadenza al 31 dicembre 2020; intensità massima di aiuto alla formazione 100%.

Il regime di aiuti "de minimis" impone che gli enti beneficiari non possano percepire contributi pubblici eccedenti un determinato massimale nei tre esercizi precedenti utilizzati ai fini fiscali, incluso l'esercizio in corso. Gli enti beneficiari sono pienamente responsabili della verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste dal regime di aiuti suindicato e, in particolare, della verifica che i contributi richiesti non siano cumulati con altri aiuti di Stato ovvero sussidi comunitari, tali da generare un'intensità dell'aiuto superiore ai limiti d'importo consentiti.

- Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione agli Art. 107 e 108 del Trattato, con scadenza al 31 dicembre 2020. Detta opzione non è consentita in caso di formazione obbligatoria (es formazione in materia di sicurezza):

Dimensioni impresa (ente beneficiario)	Intensità massima aiuto	Cofinanziamento minimo
Grande	50%	50%
Media	60%	40%
Piccola	70%	30%
Per lavoratori con disabilità o svantaggiati		+10% dell'intensità massima, con limite del 70%

Trattandosi di procedure selettive di accesso (conto sistema), il piano formativo per il quale si chiede il finanziamento deve evidenziare una scelta univoca da parte del beneficiario circa il regime di aiuti di Stato applicabile di volta in volta alla tipologia di formazione fruita.

L'ente attuatore è tenuto ad acquisire specifica dichiarazione, da parte degli enti beneficiari interessati, relativa al regime di aiuti prescelto ed all'applicazione della cosiddetta giurisprudenza Deggendorf (percezione di aiuti illegali o incompatibili).

6 Determinazione del contributo di realizzazione delle attività formative

Il massimo contributo alla realizzazione delle attività formative erogabile da Fondolavoro è quantificato sulla base di una correlazione esplicita tra costo per ora formativa/allievo predeterminata da Fondolavoro stesso e dimensione organizzativa delle attività formative medesime (monte ore). In particolare, la rifusione dei costi sostenuti per le attività formative erogate/fruite è definita in funzione della cosiddetta unità di costo formativo (UCF), alla cui valorizzazione concorrono in modo diretto l'importo dell'OFA (Ora Formazione Allievo) di ogni singolo evento formativo contemplato nel piano ed il numero di allievi che partecipano alle singole edizioni.

Altresì, tanto in fase di presentazione dell'istanza di finanziamento, quanto in fase di rendicontazione delle attività formative, le voci di spesa, ripartite in costi diretti e costi indiretti, devono rispettare i massimali d'importo stabiliti nei singoli avvisi di riferimento e delle disposizioni del presente manuale.

6.1 Requisiti generali di ammissibilità delle spese

Di norma, le spese sostenute sono giustificate da tre tipi di documenti:

- documenti che originano la prestazione o la fornitura (es. contratti di scambio, lettere di incarico, ordini di servizio, ordinazioni di forniture direttamente connesse con il piano e/o progetto formativo, ecc.), in cui sia esplicitamente indicata la connessione della spesa con l'azione finanziata da Fondolavoro. Tali documenti devono essere sottoscritti/emessi prima della prestazione o fornitura;
- documenti che descrivono la prestazione/fornitura (es. registri delle presenze, *time-sheet*, relazioni illustrative delle attività direttamente riconducibili alla realizzazione del piano e/o progetto formativo, ecc.);
- documenti contabili che giustificano/attestano l'avvenuto pagamento della prestazione/fornitura (fatture, note di debito, bonifici bancari, recanti nella causale, tra l'altro, il codice univoco CIPIAF identificativo del piano formativo).

Tali documenti devono essere conservati, in applicazione delle disposizioni specificamente stabilite dai singoli avvisi, presso la sede dell'ente attuatore o ente beneficiario, per almeno 10 (dieci) anni solari decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento del piano formativo ed esibiti su espressa richiesta di Fondolavoro e/o dell'Autorità preposta alla vigilanza.

Fondolavoro finanzia i costi diretti ritenuti ammissibili entro i limiti d'importo stabiliti dai singoli avvisi. Il rimborso dei costi indiretti può essere consentito dai singoli avvisi anche per un importo forfettario massimo stabilito quale percentuale dei costi diretti, entro i limiti imposti dalla normativa vigente.

L'ente attuatore, ai fini dell'accredito dei contributi/sovvenzioni, deve indicare il conto corrente bancario/postale dedicato alla gestione finanziaria dei piani formativi approvati e finanziati da Fondolavoro, in rigorosa osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sono, di norma, ammissibili i costi sostenuti dall'ente attuatore nel periodo temporale compreso tra la data di pubblicazione dell'avviso e la data di presentazione del rendiconto del piano formativo.

Sono dunque ammissibili, purché chiaramente documentati, anche i costi riconducibili alle attività relative alla fase di preparazione poste in

essere dalla data di pubblicazione dell'avviso, purché il pagamento delle attività medesime avvenga successivamente al rilascio del codice identificativo univoco di piano/progetto formativo da parte di Fondolavoro.

In caso di rigetto della richiesta di finanziamento, tali spese non sono in alcun modo riconosciute da Fondolavoro.

6.2 Cofinanziamento privato

Per cofinanziamento privato s'intende la quota di costi posti a carico dell'ente beneficiario nell'ambito del piano formativo approvato.

Tale cofinanziamento può essere effettuato su base volontaria ovvero previsto dalla specifica procedura di accesso oppure dal regime di aiuti specificamente applicabile. Esso può assumere la forma di:

- quota integrativa facoltativa: in quanto conseguente ad una scelta discrezionale non obbligata, tale cofinanziamento può essere effettuato in ogni momento in fase di esecuzione del piano formativo;
- quota obbligatoria: tale cofinanziamento è imposto dalla procedura di accesso ovvero dal regime di aiuti specificamente applicabile.

Per ogni ente beneficiario devono essere espressamente indicati l'entità del cofinanziamento privato (facoltativo/obbligatorio) apportato, compatibile con il regime d'aiuti specificamente applicabile, come anche le modalità di copertura del cofinanziamento medesimo.

Il cofinanziamento privato può consistere in:

- conferimento finanziario a copertura di costi ammissibili;
- conferimento in valore (costo effettivamente sostenuto) del lavoro delle persone fisiche coinvolte nelle attività formative (discenti ovvero lavoratori coinvolti nelle attività di supporto alla realizzazione delle attività formative, quali addetti alla segreteria, tutoraggio, ecc.)

Non sono ammesse altre forme di cofinanziamento.

Il calcolo del costo del lavoro effettivamente sostenuto deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia di contribuzione assistenziale e previdenziale.

È cura degli attuatori di dettagliare il cofinanziamento (facoltativo/obbligatorio) nel formulario allegato all'istanza di

contributo. Nel caso di finanziamento obbligatorio esso costituirà elemento essenziale e irrinunciabile del piano economico e finanziario.

6.3 Ammissibilità dei costi per il personale

Lavoratori subordinati: i costi comprendono le spese relative alle attività del personale interno iscritto nei libri matricola e paga, le cui prestazioni sono riconducibili ad azioni ammissibili nell'ambito del piano formativo. Quanto indicato nei prospetti deve trovare riscontro con le registrazioni a libro paga e con i documenti attestanti l'avvenuto versamento dei contributi sociali e fiscali, ovvero con la dichiarazione di impegno al versamento per gli oneri il cui termine di pagamento non è ancora scaduto (es. IRAP). Per il calcolo delle spese ammissibili, dovrà essere considerato il costo lordo annuo della retribuzione che sarà rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito dell'attività specifica. In altri termini, ai fini della determinazione del costo ammissibile, si deve tener conto del costo azienda sostenuto dal datore di lavoro per il personale che ha fornito la sua prestazione lavorativa nell'ambito dell'attività sovvenzionata. Il costo azienda deve essere determinato sommando gli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente (escluso il lavoro straordinario), i contributi previdenziali annuali, la quota di indennità di fine rapporto, altri contributi, tasse (IRAP) e altri oneri, suddividendo il tutto per il numero di ore lavorative previste dal contratto di lavoro.

Lavoratori autonomi: i costi si riferiscono alle spese per prestazioni fornite da lavoratori autonomi, in possesso di partita IVA, che forniscono, dietro corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, un servizio o la realizzazione di un bene materiale;

Lavoratori occasionali: i costi includono le spese per prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. ovvero i compensi per prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art.54 bis della Legge 96/2017 e s.m.i..

Lavoratori dipendenti pubblici: Nella fattispecie di incarichi a dipendenti pubblici, nell'ambito dell'attuazione dei piani formativi, tali soggetti sono tenuti a consegnare all'ente attuatore l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata dall'amministrazione pubblica di appartenenza. In carenza di questo indispensabile documento, l'incaricato

non può percepire, in alcun modo, il compenso da parte dell'ente attuatore, poiché esso costituisce spesa non ammissibile.

6.4 Ammissibilità di imposte, tasse ed oneri

L'IVA può costituire una spesa ammissibile, solo se è realmente e definitivamente sostenuta dall'ente attuatore e, dunque, non si configura come un credito bensì come un costo non altrimenti recuperabile. Se ammissibile a rimborso da Fondolavoro, l'IVA è associata al documento fiscale di riferimento e imputata alla pertinente voce di spesa. Ai fini della detraibilità dell'IVA da parte dell'ente attuatore si rimanda alle indicazioni di normativa e di prassi in materia.

Parimenti, le ritenute di acconto evidenziate nei documenti fiscali esposte a rendiconto sono ammissibili, se ed in quanto effettivamente versate e non recuperabili dall'ente attuatore. In tal caso, deve essere prodotta copia conforme all'originale del dispositivo di pagamento (Modello F24).

Le altre imposte, tasse od oneri (in particolare le imposte dirette) che originano da costi rendicontabili, costituiscono spesa ammissibile, solo se effettivamente e definitivamente sostenute e dunque non recuperabili dall'ente attuatore il piano formativo medesimo. Tali spese sono ricomprese nei costi di gestione e funzionamento (costi indiretti).

6.5 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese per:

- accensione e tenuta di conti correnti, salvo non sia stato attivato un conto corrente bancario/postale dedicato esclusivamente alla gestione del piano formativo;
- penali, contravvenzioni, ammende, interessi passivi, spese legali;
- qualunque altro costo che sia stato oggetto di rimborso da parte di enti terzi.

Altresì non sono riconosciute le spese sostenute per contanti ovvero con altri sistemi di pagamento che non consentano la tracciabilità dei flussi finanziari, giuste disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e normativa collegata.

Ai fini del presente manuale delle procedure, verranno riconosciute da Fondolavoro solo le spese rendicontabili sostenute tramite bonifico bancario, postale ovvero carta di credito/debito.

6.6 Annullamento del titolo di spesa

Il titolo di spesa originale deve riportare l'importo totale o parziale imputato all'azione finanziata da Fondolavoro, con l'indicazione del codice identificativo univoco del piano formativo (CIPIAF) cui si riferisce nonché l'importo imputato. Il titolo di spesa dovrà riportare altresì natura e quantità della prestazione effettuata o del bene ceduto. Le predette indicazioni possono essere apposte anche manualmente con inchiostro indelebile in carattere chiaro e leggibile.

6.7 Imputazione parziale dei costi

Nel caso di costi imputabili solo parzialmente all'attività finanziata, va individuata l'unità di misura fisica o temporale a cui correlarli. L'onere complessivo rilevato dal documento contabile sarà dunque parametrato alla/e unità di riferimento e si moltiplicherà per il numero di unità da riferire all'intervento finanziato. Si può trattare, ad esempio, di unità di spazio (superficie di un immobile utilizzata rispetto alla superficie complessiva), di numero di beneficiari della spesa (numero di discenti destinatari dell'azione finanziata rispetto al numero totale di discenti), di unità di tempo (ore o giorni di utilizzo di un'attrezzatura da parte dei destinatari dell'azione formativa finanziata rispetto alle ore o giorni complessivi di utilizzo, ecc.).

È importante, in ogni caso, che tutti gli elementi per il calcolo della quota imputabile all'intervento finanziato siano esplicitamente indicati e documentabili.

6.8 Dettaglio delle voci di spesa

Relativamente alle spese ammissibili, si precisa che:

- tutte le spese sostenute sono ammesse solo se previste nel piano formativo presentato e approvate da Fondolavoro;
- per i costi ammissibili ed i relativi massimali sono fatte salve le eventuali deroghe definite dalle procedure di accesso dei singoli avvisi

per il finanziamento dei piani formativi, tenuto anche conto del regime di aiuti prescelto.

I massimali d'importo delle singole voci di spesa ammissibili a finanziamento, stabiliti dai singoli avvisi, sono da intendersi comprensivi di eventuale IVA ed ogni altro onere di legge, fiscale e previdenziale, se ed in quanto realmente e definitivamente sostenuti dall'ente attuatore come costi non altrimenti recuperabili. Diversamente l'IVA ed ogni altro onere di legge, fiscale e previdenziale non potranno essere esposti a rendiconto.

Le singole voci di spese sono ripartite in costi diretti e costi indiretti (costi di gestione e funzionamento).

I costi indiretti, riconosciuti forfetariamente, non possono eccedere la percentuale stabilita sul singolo avviso, applicata all'importo totale dei costi diretti che comprendono: costi di preparazione e costi di esecuzione.

I costi di preparazione (macrovoce A) includono:

- indagini, ricerche e analisi preliminari;
- ideazione e progettazione;
- pubblicizzazione e promozione;
- selezione e orientamento.

I costi di esecuzione (macrovoce B) comprendono:

- docenza e codocenza;
- tutoraggio;
- coordinamento;
- monitoraggio e valutazione dei risultati;
- bilancio e certificazione delle competenze;
- diffusione e trasferimento dei risultati;
- trasferte;
- aule, attrezzature didattiche e materiali di consumo;
- segreteria amministrativa e organizzativa;
- costo del lavoro dei discenti;
- fidejussioni e/o assicurazioni;
- controlli e revisione del piano formativo.

I costi indiretti (macrovoce C) annoverano le spese generali di gestione e funzionamento.

6.8.1 Costi di preparazione (macrovoce A)

Con rispetto del limite massimo di spesa stabilito dai singoli avvisi, sono riconducibili alla macrovoce A le seguenti voci di spesa:

indagini, ricerche e analisi preliminari (A1):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per le risorse tecniche e/o umane utilizzate, dalla data di pubblicazione dell'avviso, per verificare la fattibilità, sostenibilità e impatto del piano formativo finanziato, in relazione alle sue finalità, contenuti e metodi;

ideazione e progettazione (A2):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per le risorse tecniche e umane utilizzate, dalla data di pubblicazione dell'avviso, per pianificare ed elaborare i contenuti e la struttura del piano formativo finanziato;

pubblicizzazione e promozione (A3):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per le risorse tecniche e umane utilizzate, prima dell'avvio del piano formativo e durante l'esecuzione dello stesso, per divulgare e promuovere finalità, contenuti e metodi del piano formativo medesimo;

selezione e orientamento (A4):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per le risorse tecniche e/o umane utilizzate, dalla data di pubblicazione dell'avviso, per valutare le competenze e le attitudini dei potenziali discenti in relazione alle finalità, contenuti e metodi relativi al piano formativo medesimo.

6.8.2 Costi di esecuzione (macrovoce B)

Afferiscono alla macrovoce B le seguenti voci di spesa:

docenza e codocenza (B1):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per le risorse umane utilizzate, in fase di esecuzione del piano formativo, per le attività didattiche realizzate a vantaggio dei discenti; l'attività di docente e codocente è documentata mediante apposizione della propria firma

sul registro delle attività corsuali; è consentita l'acquisizione di corsi di formazione a distanza secondo le modalità ed i massimali previsti dai singoli avvisi;

tutoraggio (B2):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per le risorse umane utilizzate, in fase di esecuzione del piano formativo, per le attività di assistenza e supporto dei discenti;

coordinamento (B3):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per le risorse umane (il coordinatore responsabile di piano formativo è figura obbligatoria mentre il coordinatore di progetto formativo è figura facoltativa) utilizzate, in fase di esecuzione del piano formativo, per le attività di coordinamento e supervisione del piano e dei progetti formativi medesimi;

monitoraggio e valutazione (B4):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per le risorse tecniche e/o umane utilizzate, in fase di esecuzione del piano formativo, per le attività di controllo, verifica, monitoraggio ed analisi degli output del piano formativo medesimo;

bilancio e certificazione delle competenze (B5):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per le risorse tecniche e/o umane utilizzate, in fase di esecuzione del piano formativo, per le attività di messa in trasparenza, verifica e accertamento delle competenze acquisite;

diffusione e trasferimento dei risultati (B6):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per le risorse tecniche e/o umane utilizzate, in fase di esecuzione del piano formativo, per le attività di divulgazione e pubblicizzazione dei risultati conseguiti;

trasferte (B7):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per il viaggio, vitto e alloggio delle risorse umane utilizzate in fase di esecuzione del piano formativo nonché per i discenti coinvolti;

aule, attrezzature didattiche e materiali di consumo (B8):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per l'affitto e/o ammortamento di aule e/o laboratori, il noleggio di attrezzature didattiche, l'acquisto di materiali di consumo (cancelleria, toner, ecc.), l'acquisto e/o stampa di testi didattici necessari per la corretta esecuzione del piano formativo;

segreteria amministrativa e/o organizzativa (B9):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per le risorse tecniche e/o umane utilizzate, in fase di esecuzione del piano formativo, per la gestione amministrativa e l'organizzazione del piano formativo e le relative attività di supporto;

costo del lavoro dei discenti (B10):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti dall'ente attuatore per rimborsare gli enti beneficiari del costo del lavoro dei discenti in formazione, qualora realmente sostenuto. Tale costo non è finanziabile nella fattispecie di procedure di accesso che prevedono il cofinanziamento obbligatorio ai sensi del regime di aiuti di Stato applicato;

fidejussioni e/o assicurazioni (B11):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per la costituzione di garanzie fideiussorie (bancarie e/o assicurative) richieste per l'eventuale erogazione di anticipazioni finanziarie nonché i costi per la costituzione di garanzie assicurative a beneficio dei discenti del piano formativo;

controlli e revisione del piano formativo (B12):

sono ascrivibili a questa voce di spesa i costi sostenuti per i controlli e la revisione del piano formativo (verifiche *in itinere* ed *ex post*, certificazione del rendiconto). I massimali d'importo rendicontabili sono stabiliti da Fondolavoro.

6.8.3 Costi di gestione e funzionamento (macrovoce C)

Sono riferibili alla macrovoce C le voci di spesa in appresso elencate:

costi indiretti (C1):

i costi di gestione e funzionamento (costi indiretti) ammissibili sono quelli che, nel rispetto delle condizioni generali di ammissibilità di cui al presente manuale delle procedure di gestione e controllo delle attività formative, pur non rientrando tra i costi specifici direttamente imputabili alla realizzazione dell'azione, sono comunque indirettamente connessi alla stessa e sono stati sostenuti nel corso della realizzazione del piano/progetto formativo. Non devono essere oggetto di rimborso da enti terzi.

I costi indiretti ammissibili al finanziamento possono essere, nei singoli avvisi, oggetto di riconoscimento forfetario in misura percentuale calcolata sui costi diretti complessivi (macrovoce A + macrovoce B). Tali costi non hanno bisogno di essere giustificati mediante documenti fiscali/contabili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nei costi indiretti:

- consulenze specialistiche (es. consulenza contabile generale, contrattuale, fiscale, ecc.);
- canone di affitto e spese di condominio degli immobili (escluse le aule didattiche già oggetto di imputazione diretta a rendiconto) in cui viene gestita la componente amministrativa del progetto;
- spese telefoniche e per l'accesso alla rete dati (es. connessione internet);
- spese postali;
- spese per utenze elettriche, termiche e idriche;
- forniture per ufficio e attrezzature relative alla gestione della componente amministrativa del piano formativo (es. personal computer, fotocopiatrici, ecc.);
- altro (oneri fiscali, servizi di pulizia di sede e portineria, ecc.).

6.9 Documentazione giustificativa

La documentazione giustificativa delle spese sostenute per risorse tecniche comprende:

- contratto regolarmente sottoscritto dalle parti prima della fornitura di beni e/o servizi, con indicazione della tipologia della fornitura, del periodo in cui la stessa deve essere svolta, del corrispettivo e dei riferimenti al piano formativo per il quale è effettuata la fornitura (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro);

- fattura o documento fiscale equipollente recante i riferimenti al piano formativo per il quale è effettuata la fornitura (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro), il corrispettivo e gli eventuali oneri di legge;
- visura camerale aggiornata del fornitore ovvero statuto sociale unitamente ad altro documento utile per verificare le qualifiche e competenze del fornitore medesimo (es. presentazione aziendale, catalogo, brochure informativa, etc..);
- copia della distinta di bonifico bancario/postale recante nella causale anche i riferimenti al piano formativo per il quale è effettuata la fornitura (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro);
- estratto di conto corrente bancario/postale aggiornato, con l'evidenza delle spese sostenute.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute per risorse umane comprende:

nella fattispecie di lavoratori subordinati:

- ordine di servizio o atto formale equipollente, (per quanto riguarda i componenti gli organi di amministrazione, delibera di incarico) emesso necessariamente prima dell'inizio della prestazione, con cui si attribuisce l'incarico nell'ambito del piano/progetto formativo, che deve essere compatibile con le funzioni abitualmente espletate e/o con l'esperienza professionale, indicante l'impegno orario previsto nonché i riferimenti al piano formativo per il quale è effettuata la prestazione (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro);
- buste/cedolini paga ovvero modello CUD da cui si evinca il rapporto di lavoro subordinato;
- copia della distinta di bonifico bancario/postale da cui si evinca la corresponsione della retribuzione;
- prospetto del calcolo del costo orario calcolato tenendo conto del costo azienda sostenuto dal datore di lavoro determinato sommando gli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente (escluso il lavoro straordinario), i contributi previdenziali annuali, la quota di indennità di fine rapporto, altri contributi, tasse (Irap) e altri oneri, suddividendo il tutto per il numero di ore lavorative previste dal contratto di lavoro;
- copia dei modelli F24 di versamento delle ritenute di acconto e dei contributi;

- *time sheet* (foglio presenze);
- estratto di conto corrente bancario/postale aggiornato, con l'evidenza delle spese sostenute;
- prospetto e dichiarazione di impegno al versamento degli oneri il cui termine di pagamento non è ancora scaduto;

nella fattispecie di lavoratori autonomi:

- contratto di prestazione professionale o lettera d'incarico, sottoscritti necessariamente prima dell'inizio della prestazione, con indicazione della tipologia della prestazione, del periodo in cui la stessa deve essere svolta, della durata massima in ore, del corrispettivo orario e dei riferimenti al piano formativo per il quale è effettuata la prestazione (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro);
- *curriculum vitae* in formato europeo aggiornato, debitamente sottoscritto, in forma di dichiarazione di autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e normativa collegata;
- fattura di prestazione professionale recante i riferimenti al piano formativo per il quale è effettuata la prestazione (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro), il corrispettivo, l'importo dell'IVA (per i soggetti esenti, è richiesta l'indicazione in fattura dei riferimenti normativi di esenzione), la ritenuta d'acconto e gli oneri previdenziali;
- copia della distinta di bonifico bancario/postale recante i riferimenti al piano formativo per il quale è effettuata la prestazione (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro);
- copia del modello F24 di versamento delle ritenute di acconto e prospetto di raccordo ove necessario;
- estratto di conto corrente bancario/postale aggiornato, con l'evidenza delle spese sostenute;
- *time sheet* riferiti alle prestazioni;
- prospetto e dichiarazione di impegno al versamento degli oneri il cui termine di pagamento non è ancora scaduto;

nella fattispecie di lavoratori occasionali ex art. 54 bis della Legge n. 96/2017:

- contratto di collaborazione o lettera di incarico, sottoscritti necessariamente prima dell'inizio della prestazione, con indicazione

della tipologia della prestazione, del periodo in cui la stessa deve essere svolta, della durata in ore, del corrispettivo orario e dei riferimenti (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro) al piano formativo per il quale è effettuata la prestazione;

- *curriculum vitae* in formato europeo (preferibilmente su modello *europass*) aggiornato, con data e firma, in forma di dichiarazione di autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e normativa collegata;
- ricevuta recante i riferimenti (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro) al piano formativo per il quale è effettuata la prestazione, il corrispettivo, la ritenuta d'acconto e gli eventuali oneri previdenziali;
- copia della distinta di bonifico bancario/postale recante i riferimenti (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro) al piano formativo per il quale è effettuata la prestazione;
- copia dell'estratto della carta di credito o del modello F24 di versamento all'INPS;
- copia della documentazione telematica INPS;
- *time sheet*;

nella fattispecie di lavoratori dipendenti pubblici:

- contratto di collaborazione o lettera di incarico, sottoscritti necessariamente prima dell'inizio della prestazione, con indicazione della tipologia della prestazione, del periodo in cui la stessa deve essere svolta, della durata in ore, del corrispettivo orario e dei riferimenti (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro) al piano formativo per il quale è effettuata la prestazione;
- *curriculum vitae* in formato europeo (preferibilmente su modello *europass*) aggiornato, con data e firma, in forma di dichiarazione di autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e normativa collegata;
- fattura o ricevuta recante i riferimenti (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro) al piano formativo per il quale è effettuata la prestazione, il corrispettivo, la ritenuta d'acconto e gli eventuali oneri previdenziali;
- copia della distinta di bonifico bancario/postale recante i riferimenti (codice univoco CIPIAF se già rilasciato da Fondolavoro) al piano formativo per il quale è effettuata la prestazione;

- copia del modello F24 di versamento delle ritenute di acconto;
- estratto di conto corrente bancario/postale aggiornato, con l'evidenza delle spese sostenute;
- autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata dall'amministrazione pubblica di appartenenza.
- *time sheet*.

N.B.: la produzione dei *time sheet* non è necessaria per le prestazioni rese da docenti e codocenti poiché documentabili tramite apposizione di firme sui registri d'aula.

6.10 Decorrenza dei contratti e degli incarichi per l'attuazione dei piani formativi

Gli incarichi, contratti, ordini di servizio del personale impegnato nell'attuazione dei piani formativi (responsabile di piano, coordinatore di progetto, docente/codocente, tutor, segretaria di organizzazione, segretaria di amministrazione, ecc.) devono decorrere obbligatoriamente da una data antecedente o contestuale alla data di inizio della prestazione.

Per tutti gli altri contratti (es. contratti di fornitura di beni e servizi), essi devono decorrere sempre da una data antecedente l'utilizzo del bene o la prestazione del servizio richiesto.

Il mancato assolvimento di quest'obbligo comporta la non riconoscibilità della spesa sostenuta per il periodo temporale non coperto dall'incarico/contratto/ordine di servizio.

6.11 Formazione a distanza

La formazione a distanza comprende le attività formative in cui docente e discenti non sono presenti contemporaneamente nello stesso luogo fisico. Tuttavia, se il docente e gli allievi sono connessi in modalità interattiva sincrona (es. videoconferenza), pur fisicamente distanti, l'attività formativa è assimilabile alla formazione frontale.

Pertanto, s'intende per formazione a distanza unicamente la formazione asincrona conseguita attraverso un dispositivo di autoapprendimento telematico, in cui docente e discenti non risultano connessi in modalità interattiva sincrona.

La tecnologia utilizzata deve garantire la tracciabilità degli accessi, in modalità *on line*, degli allievi che partecipano alle attività formative, registrando: a) la data e ora di accesso; b) la durata del periodo di permanenza sul dispositivo; c) le attività didattiche svolte. Il dispositivo deve, altresì, inderogabilmente garantire la verifica finale di apprendimento e la registrazione degli esiti.

I *report* degli accessi dei discenti per le attività di formazione a distanza devono essere conservati dall'ente attuatore ed eventualmente esibite, su richiesta di Fondolavoro ovvero del revisore o altro soggetto all'uopo incaricato, in occasione delle verifiche *in itinere* ed *ex post*.

L'attività di formazione interattiva sincrona deve sempre prevedere che una tra le figure di responsabile di piano formativo, coordinatore di progetto formativo (se ed in quanto istituito), tutor, sia disponibile, in termini di reperibilità, assistenza e supervisione, per il numero di ore indicato nel piano/progetto formativo.

6.12 Incompatibilità soggettive

Salvo diverse disposizioni espressamente stabilite dai singoli avvisi, sono stabilite le seguenti incompatibilità:

- tra allievo e qualsiasi incarico all'interno del piano formativo;
- tra tutor e ruolo di responsabile di piano formativo, docente/codocente, coordinatore di progetto formativo;
- tra docente/codocente e responsabile di piano formativo e coordinatore di progetto formativo;
- i ruoli afferenti alla segreteria amministrativa e segreteria organizzativa dei piani e progetti formativi non evidenziano incompatibilità con le altre funzioni previste.

7 Elementi minimi per la composizione degli avvisi

L'accesso alle risorse finanziarie messe a disposizione da Fondolavoro per la realizzazione di attività formative è disciplinato da avvisi pubblici espressamente approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Indipendentemente dalla procedura di accesso (conto individuale ovvero conto sistema), gli avvisi evidenziano, con sufficiente grado di dettaglio:

- tutti i presupposti richiesti per ottenere l'approvazione dei piani formativi;
- le modalità e tempistiche entro cui Fondolavoro s'impegna ad approvare i piani formativi;
- le modalità e tempistiche entro cui Fondolavoro s'impegna a richiedere le eventuali integrazioni o ad esaminare i riscontri alle integrazioni ricevute;
- le modalità con cui devono essere rendicontati i piani formativi autorizzati per la liquidazione dei finanziamenti concessi;
- gli obiettivi e le tipologie dei piani formativi presentabili, gli ambiti di intervento della formazione, i destinatari della formazione nonché i soggetti coinvolgibili nella realizzazione delle attività formative.

8 Procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo che codifica l'intera gestione delle attività formative finanziate da Fondolavoro contempla specifiche fasi operative, indipendentemente dalla procedura di accesso, dalla elaborazione del piano formativo all'erogazione del contributo.

8.1 Fasi operative del procedimento amministrativo

La gestione amministrativa delle attività formative contempla le seguenti fasi operative:

- 1) elaborazione del piano formativo da parte dell'ente attuatore;
- 2) acquisizione dell'accordo tra le parti sociali di Fondolavoro per la condivisione del piano formativo;
- 3) presentazione dell'istanza di finanziamento del piano formativo da parte dell'ente attuatore;
- 4) approvazione del piano formativo (che include uno o più progetti formativi che comprendono una o più edizioni);
- 5) avvio del piano formativo (che coincide con l'avvio della prima edizione del primo progetto formativo);
- 6) richiesta e pagamento delle eventuali anticipazioni in acconto;
- 7) verifiche *in itinere* del piano formativo (in numero variabile in funzione della dimensione economica del piano formativo);
- 8) conclusione del piano formativo (che coincide con la conclusione dell'ultima edizione dell'ultimo progetto formativo);

- 9) certificazione del rendiconto del piano formativo da parte del revisore incaricato;
- 10) presentazione del rendiconto certificato del piano formativo da parte dell'ente attuatore;
- 11) approvazione del rendiconto certificato del piano formativo da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro;
- 12) erogazione del contributo spettante a saldo delle spese sostenute e svincolo della eventuale fideiussione assicurativa/bancaria.

8.2 Enti attuatori

I piani e progetti formativi, di prassi, sono predisposti, presentati, eseguiti e rendicontati per il tramite di enti attuatori espressamente accreditati da Fondolavoro ed iscritti in un apposito albo tenuto ed aggiornato da Fondolavoro stesso.

È esclusa la possibilità che in un piano formativo l'ente attuatore assuma la qualifica di ente beneficiario. È altresì vietato il coinvolgimento in un piano formativo di enti attuatori che, rispetto agli enti beneficiari, ricadano nelle condizioni di collegamento o controllo come definite dall'art. 2359 del codice civile.

Gli enti attuatori sono tenuti, senza eccezione alcuna, a:

- informare tempestivamente Fondolavoro circa il verificarsi di eventi e/o azioni che in qualche misura possono pregiudicare gli interessi di Fondolavoro ed il buon esito dei piani formativi;
- mettere a disposizione dei soggetti selezionati/incaricati da Fondolavoro per le attività di monitoraggio, valutazione e controllo, come anche del personale incaricato dalle Autorità preposte alla vigilanza, idonei locali e personale di supporto nonché tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile afferente alle attività realizzate nell'ambito dei piani formativi finanziati;
- consentire a Fondolavoro di esercitare la facoltà di utilizzo, per i propri fini istituzionali, dei materiali e dei prodotti realizzati nell'ambito dei piani formativi finanziati;
- applicare tassativamente tutte le disposizioni stabilite da Fondolavoro e riportate nel "regolamento generale di organizzazione, gestione rendicontazione e controllo", nel presente manuale nonché nei pertinenti

- avvisi, concernenti la elaborazione, presentazione, esecuzione, rendicontazione e controllo dei piani formativi finanziati;
- informare gli enti beneficiari ed i lavoratori destinatari dell'intervento formativo circa le attività di monitoraggio e valutazione specificamente poste in essere da Fondolavoro;
 - procedere tempestivamente alla presentazione della progettazione esecutiva ed alla rimodulazione delle attività formative, su espressa richiesta di Fondolavoro;
 - operare con la massima diligenza ai fini della corretta esecuzione delle attività finanziate, in considerazione dell'eventuale assoggettamento dei sussidi percepiti al regime degli aiuti di Stato ed alla normativa comunitaria specificamente applicabile, curando l'osservanza di tutti gli adempimenti di legge, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti ed obblighi posti a carico degli enti beneficiari;
 - provvedere al rilascio di tutte le dichiarazioni/certificazioni espressamente richieste, nelle forme previste dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e normativa collegata.

Ogni ente beneficiario, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato) disponibile all'indirizzo web <https://sofia.fondolavoro.it/>, può esprimere, ai soli fini di rilevamento statistico, a propria discrezione e senza alcun vincolo, le proprie preferenze di collaborazione con gli enti attuatori accreditati all'apposito albo istituito e tenuto da Fondolavoro, consultabile all'indirizzo web <https://fondolavoro.it/>.

8.3 Soggetti terzi delegati e/o partner

L'ente attuatore, deve gestire in proprio le attività indicate nei piani formativi, attraverso personale dipendente e/o collaboratore e/o mediante ricorso a prestazione professionale fornita da persone fisiche.

È ammesso l'affidamento da parte dell'ente attuatore a soggetti terzi delegati della realizzazione di parte delle attività previste nel piano formativo, purché nell'ambito di formali contratti ed in assenza di situazioni di collegamento o controllo ex art. 2359 c.c..

È ammesso, altresì, l'affidamento da parte dell'ente attuatore a soggetti terzi partner, della realizzazione di parte delle attività previste nel piano formativo, purché nell'ambito di formali contratti. Ricorrendo tale fattispecie, non è causa ostativa una situazione di collegamento o controllo.

Il ricorso alla delega ed al partenariato, ammesso sia in fase di candidatura sia in fase attuativa, dovrà essere preventivamente autorizzato da Fondolavoro e dovrà riguardare acquisizioni qualificate di prestazioni che generino un apporto di tipo integrativo e/o specialistico, di cui l'ente attuatore non disponga direttamente e che siano costituite da prestazioni e/o servizi aventi una relazione sostanziale con le attività previste nel piano formativo.

La richiesta di autorizzazione di ricorso alla delega/partenariato deve essere supportata da valida motivazione e deve contenere l'oggetto della prestazione nonché esplicitarne il contenuto integrativo e/o specialistico come anche l'importo concordato.

La richiesta di autorizzazione va espressa dall'ente attuatore in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento. Richieste successive all'approvazione del piano formativo sono autorizzate da Fondolavoro a fronte di esigenze imprevedibili alla data di presentazione dell'istanza e che rivestano i requisiti di necessità ed urgenza.

Il valore complessivo delle attività delegate, ove la delega sia consentita dai singoli avvisi, non può eccedere i limiti d'importo espressamente stabiliti dagli avvisi medesimi e, comunque, non può mai superare il limite del 30% applicato all'importo totale del piano formativo.

Va, in ogni caso, sottolineato che Fondolavoro rimane terzo e, pertanto, estraneo ai rapporti giuridici che vengano ad instaurarsi tra ente attuatore e soggetti terzi delegati e/o partner. Responsabile a tutti gli effetti dell'attuazione dei piani formativi risulta, dunque, essere per Fondolavoro unicamente l'ente attuatore.

In ragione dell'apporto marginale alle attività contemplate dai piani formativi, gli eventuali soggetti terzi delegati e/o partner operano a costi definiti d'intesa con gli enti attuatori nei contratti di scambio, fermi restando i massimali d'importo per ciascuna voce di spesa.

Il soggetto terzo delegato è tenuto a presentare fattura ovvero nota di debito intestata all'ente attuatore, quale beneficiario del contributo di Fondolavoro, limitatamente alle attività espletate ed ai corrispettivi di propria competenza, unitamente ad un resoconto dell'attività svolta.

I soggetti partner hanno l'obbligo di rendicontare a costi reali, con ribaltamento del costo sostenuto all'ente attuatore beneficiario del contributo, limitatamente alle attività espletate e autorizzate, unitamente ad un resoconto dell'attività svolta.

8.4 Protezione dei dati personali da parte dell'ente attuatore

Qualunque ente attuatore la cui attività preveda, anche indirettamente, il trattamento di dati personali è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale collegata.

Pertanto, tutti i dati personali acquisiti da Fondolavoro e/o dallo stesso utilizzati saranno necessariamente trattati nel rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione anzidetta, come meglio specificato nei pertinenti avvisi.

8.5 Durata del piano formativo

Il piano formativo deve essere avviato e concluso entro i termini temporali espressamente stabiliti dai singoli avvisi.

8.6 Presentazione dell'istanza di finanziamento del piano formativo

La domanda di finanziamento del piano formativo deve essere corredata da tutta la documentazione espressamente prescritta dai singoli avvisi, con particolare riferimento all'accordo tra le parti sociali per la condivisione del piano formativo, debitamente sottoscritto dalle rappresentanze nazionali/territoriali/settoriali/aziendali di UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori e UGL - Unione Generale del Lavoro, in qualità di soci di Fondolavoro. L'intera documentazione relativa all'istanza di finanziamento va prodotta dall'ente attuatore ed inoltrata a Fondolavoro, nei termini stabiliti dai singoli avvisi, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato).

Altresì, è necessario produrre apposita dichiarazione attestante il regime di aiuti prescelto da ogni beneficiario ed indicare l'importo dell'eventuale cofinanziamento privato.

8.7 Approvazione del piano formativo

Nei termini temporali stabiliti dai singoli dispositivi attuativi, i piani formativi presentati sono sottoposti ad una istruttoria preliminare, volta alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dai singoli dispositivi attuativi e di completezza della documentazione trasmessa.

L'istruttoria preliminare di fattibilità è svolta da un comitato di valutazione ammissibilità (CVA).

Il CVA non effettua una valutazione di merito ma unicamente di completezza e sussistenza dei requisiti soggettivi e completezza e conformità della documentazione prodotta, secondo quanto prescritto dai singoli dispositivi di attuazione degli avvisi.

Il risultato della verifica di ammissibilità, redatto su verbale sottoscritto da tutti i membri del comitato, viene trasmesso al Direttore di Fondolavoro che avvierà alla fase successiva di valutazione unicamente i piani ammessi. Per i piani esclusi, si procederà alla notifica dell'esito all'ente attuatore che propone il piano formativo.

Il processo di valutazione dei piani formativi segue i criteri qualitativi e quantitativi definiti nei singoli dispositivi attuativi; Fondolavoro, al fine di garantire la terzietà e qualità della valutazione, affida la valutazione ad esperti esterni appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione, che compongono il comitato di valutazione finanziabilità (CVF).

In assenza di elementi ostativi, gli esiti della valutazione sono trasmessi al Direttore di Fondolavoro e, per il suo tramite, al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'approvazione definitiva del finanziamento dei piani positivamente valutati.

Nei termini temporali stabiliti dai singoli avvisi, il Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro, sulla base dell'istruttoria eseguita dalle strutture deputate allo svolgimento delle singole fasi del processo

amministrativo, provvede, in assenza di elementi ostativi, all'approvazione dei piani formativi ammessi finanziabili. All'ente attuatore, nei medesimi termini temporali, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), è notificato l'esito dell'istruttoria delle istanze di contributo e trasmessa. In caso di approvazione, la convenzione per l'affidamento del piano formativo, comunicata la durata del piano formativo, unitamente al codice univoco CIPIAF nonché l'indicazione dell'ispettore e del revisore assegnati al piano formativo. Gli esiti, inoltre, vengono pubblicati sul sito istituzionale di Fondolavoro, entro dieci giorni di calendario successivi alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

Entro venti giorni di calendario dalla data di notifica dei provvedimenti è possibile proporre ricorso amministrativo avverso gli esiti del procedimento.

8.8 Anticipazioni finanziarie

È facoltà di Fondolavoro di erogare anticipazioni finanziarie relative a piani formativi finanziati, ove previsto dal singolo avviso ed alle condizioni di cui al presente capitolo.

Nella fattispecie di richiesta di anticipazione finanziaria in acconto, la stessa non potrà eccedere l'80% (ottanta%) dell'importo del finanziamento approvato da Fondolavoro, da attivare secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- una prima anticipazione, pari al 40% del totale del contributo ammesso a finanziamento, da richiedersi con costituzione di idonea garanzia fidejussoria (assicurativa/bancaria) in favore di Fondolavoro, conforme con lo schema fornito da Fondolavoro stesso;
- una seconda anticipazione pari al 40% del totale del contributo ammesso a finanziamento, anche essa garantita da idonea garanzia fidejussoria in favore di Fondolavoro, redatta secondo lo schema fornito da Fondolavoro medesimo, da richiedersi solo dopo aver certificato la realizzazione di almeno il 50% delle attività didattiche previste nel piano formativo approvato (monte ore formative allievo realizzato rispetto a quello previsto dal piano approvato). Tale autocertificazione deve essere espressamente riscontrata dalla piattaforma informatica SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato.

Non potranno essere processate richieste di acconto inviate a Fondolavoro negli ultimi 30 (trenta) giorni di calendario delle attività di piano formativo (rispetto alla data prevista di conclusione da piano approvato o eventuale proroga se concessa).

Alle singole richieste è necessario allegare:

- originale della fideiussione assicurativa/bancaria a garanzia dell'importo dell'acconto richiesto, decorrente dalla data del rilascio, con durata di 12 (dodici) mesi di calendario e proroga automatica annuale per ulteriori 12 (dodici) mesi di calendario, salvo eventuale svincolo anticipato da parte di Fondolavoro;
- originale di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio a cura del procuratore speciale che sottoscrive la polizza, in cui si esplicita l'autorizzazione ad emettere polizze compatibili per importo e tipologia a quella presentata. Indicare il numero di riferimento della polizza, gli estremi dell'atto di procura con cui si autorizza e allegare copia del documento di identità;
- copia del suddetto atto di procura;
- nota di debito pari all'importo richiesto a titolo di acconto, recante la seguente dicitura: *"fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e normativa collegata"* (sulla nota di debito deve essere apposta una marca da bollo ai sensi di legge).

La predetta garanzia fideiussoria è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi delle disposizioni normative specificamente vigenti ovvero da compagnie assicurative autorizzate, ai sensi di legge, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che trovino iscrizione nella sezione I ovvero nell'elenco I degli albi gestiti da IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, autorizzate all'esercizio dell'attività nel ramo cauzioni.

Fondolavoro si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere la preventiva escussione della fideiussione, in caso di mancato rinnovo della garanzia, con anticipo di sessanta giorni di calendario prima della scadenza.

8.9 Avvio del piano formativo

È cura dell'ente attuatore, a seguito della notifica di approvazione e finanziamento del piano formativo da parte di Fondolavoro, avviare le attività del piano stesso entro i tempi prescritti dai singoli avvisi.

Prima dell'avvio del piano formativo, l'ente attuatore è tenuto a conferire formale incarico all'ispettore ed al revisore (ove previsti dai singoli avvisi) indicati da Fondolavoro, avente ad oggetto l'esecuzione delle verifiche *in itinere* ed *ex post* del piano formativo nonché la certificazione del rendiconto (spese sostenute e procedure applicate).

Per data di avvio del piano formativo s'intende la data d'inizio delle lezioni nell'ambito della prima edizione del primo progetto formativo in ordine temporale.

Contestualmente alla trasmissione a Fondolavoro della comunicazione di avvio del piano formativo, deve essere inoltrata la documentazione di avvio di almeno un progetto formativo tra quelli previsti dal piano formativo medesimo.

I documenti che l'ente attuatore deve produrre, almeno 3 (tre) giorni di calendario antecedenti la data prevista di inizio del piano formativo sono:

- comunicazione di avvio del piano formativo recante: a) indicazione della data di avvio del piano formativo; b) indicazione del nominativo del responsabile del piano (con allegato *curriculum vitae* datato e sottoscritto; c) dichiarazione attestante il luogo in cui sarà custodita l'intera documentazione tecnica, contabile e amministrativa (in originale) afferente al piano formativo, per almeno 10 (dieci) anni solari decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento del piano; d) indicazione del codice IBAN del conto corrente dedicato al piano formativo per l'accredito degli importi erogati da Fondolavoro.

L'avvio del piano formativo è subordinato agli esiti delle verifiche poste in essere da Fondolavoro, in collaborazione con l'ente attuatore, relativamente alla verifica dell'adesione a Fondolavoro stesso di ciascun ente beneficiario.

8.10 Avvio del progetto formativo

La documentazione concernente l'avvio del progetto formativo, che include una o più edizioni, deve essere prodotta, a cura dell'ente attuatore, almeno tre giorni di calendario antecedenti la data prevista di inizio del progetto formativo medesimo (data di inizio della prima lezione della prima edizione in ordine temporale) se le aziende sono state già state identificate e verificate su RNA - Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in sede di approvazione del progetto formativo.

Diversamente, la presenza di enti da sottoporre a processo di verifica dell'iscrizione a Fondolavoro e della conformità con le risultanze di RNA - Registro Nazionale degli Aiuti di Stato comporterà la preliminare richiesta di inserimento nel progetto formativo delle stesse, con richiesta da presentarsi su modulistica appositamente predisposta da Fondolavoro stesso.

A seguito della comunicazione del buon esito della verifica da parte di Fondolavoro circa la sussistenza dei requisiti, sarà possibile procedere alla produzione della documentazione nei termini proposti nel seguente punto.

Tale documentazione comprende:

- comunicazione di avvio del progetto formativo recante: a) indicazione della data di avvio del progetto formativo; b) indicazione del nominativo del coordinatore del progetto formativo (con allegato *curriculum vitae* datato e sottoscritto), se istituito (in quanto figura non obbligatoria).

Alla comunicazione di avvio della prima edizione in ordine temporale del singolo progetto formativo devono, altresì, essere allegati:

- elenco degli allievi che partecipano alla prima edizione, recante, per ciascuno di essi, le seguenti informazioni: a) cognome e nome; b) data di nascita; c) codice fiscale; d) cittadinanza; e) genere; f) inquadramento contrattuale;
- elenco degli eventuali uditori, se contemplati dai singoli avvisi, che partecipano alla prima edizione, recante, per ciascuno di essi, le seguenti informazioni: a) cognome e nome; b) data di nascita; c) codice fiscale; d) cittadinanza; e) genere; f) qualifica;

- calendario della prima edizione del progetto formativo;
- elenco dei formatori (docenti e codocenti) della prima edizione del progetto formativo;
- curriculum vitae di ciascun formatore (docente e codocente) della prima edizione del progetto formativo datato e sottoscritto.

8.11 Avvio delle singole edizioni del progetto formativo

La documentazione concernente l'avvio di ciascuna edizione del progetto formativo successiva alla prima (qualora il progetto formativo preveda più edizioni) deve essere prodotta, a cura dell'ente attuatore, almeno 3 (tre) giorni di calendario antecedenti la data prevista di inizio dell'edizione medesima. Tale documentazione comprende:

- comunicazione di avvio dell'edizione del progetto formativo recante: a) indicazione della data di avvio dell'edizione del progetto formativo; b) indicazione del nominativo del coordinatore del progetto formativo (con allegato *curriculum vitae* datato e sottoscritto), se istituito (in quanto figura non obbligatoria);

Alla comunicazione di avvio di ciascuna edizione del progetto formativo devono, altresì, essere allegati:

- elenco degli allievi che partecipano all'edizione, recante, per ciascuno di essi, le seguenti informazioni: a) cognome e nome; b) data di nascita; c) codice fiscale; d) cittadinanza; e) genere; f) inquadramento contrattuale;
- elenco degli eventuali uditori, se disciplinati dai singoli avvisi, che partecipano all'edizione, recante, per ciascuno di essi, le seguenti informazioni: a) cognome e nome; b) data di nascita; c) codice fiscale; d) cittadinanza; e) genere; f) qualifica;
- calendario dell'edizione del progetto formativo;
- elenco dei formatori (docenti e codocenti) dell'edizione del progetto formativo;
- curriculum vitae di ciascun formatore (docente e codocente) dell'edizione del progetto formativo, datato e sottoscritto.

8.12 Esecuzione del progetto formativo

L'esecuzione delle attività contemplate dal progetto formativo è consentita dalla data di avvio comunicata a Fondolavoro e termina alla data di chiusura del progetto formativo medesimo che coincide con l'ultimo giorno di lezione dell'ultima edizione del progetto formativo medesimo.

Nella fase di esecuzione delle attività formative, i principali adempimenti richiesti all'ente attuatore sono:

- la corretta compilazione e tenuta di registri delle presenze relativi alle attività didattiche svolte;
- l'aggiornamento delle informazioni riferite al progetto formativo, nella fattispecie di variazioni.

Salvo casi particolari e debitamente motivati, l'attività formativa per il beneficiario non può prevedere più di 6 (sei) giorni d'impegno alla settimana con un massimo di 8 (otto) ore giornaliere, entro il limite massimo di ore d'impegno lavorativo contemplato dal pertinente CCNL. Di prassi, le ore di formazione devono essere realizzate nell'arco di tempo compreso tra le ore 8 (otto) e le ore 20 (venti). In casi giustificati, su espressa richiesta dell'ente attuatore, Fondolavoro può ammettere attività formative al di fuori della fascia oraria predetta e per un numero di ore giornaliere superiore ad 8 (otto).

Di norma, al fine di agevolare il controllo da parte dei soggetti incaricati, non è possibile svolgere le lezioni di domenica e nei giorni festivi. Tuttavia, a fronte di preventiva richiesta opportunamente motivata da parte dell'ente attuatore, Fondolavoro può autorizzare lo svolgimento di lezioni di domenica e nei giorni festivi.

8.13 Registri

Ai fini della verifica della corretta esecuzione di tutte le attività didattiche previste dal progetto formativo, l'ente attuatore è tenuto a predisporre ed aggiornare appositi registri delle presenze.

Sulla copertina dei registri, conformi ai modelli specificamente elaborati da Fondolavoro e debitamente rilegati, devono essere riportati tutti i dati e riferimenti richiesti.

La copertina dei registri deve essere firmata e datata dal responsabile di piano dell'ente attuatore, prima della data di avvio del progetto formativo; le pagine dei registri, con numerazione progressiva, devono essere firmate e datate, in data antecedente l'effettivo inizio di ciascuna lezione, dal responsabile di piano formativo dell'ente attuatore; sui registri delle presenze vanno indicate presenze e assenze, come anche eventuali ritardi ed uscite anticipate, sia degli allievi che delle altre figure professionali coinvolte nelle attività didattiche.

I docenti ed eventuali codocenti dovranno compilare e firmare i registri giornalmente, entro il termine delle lezioni di competenza.

8.14 Attestazione/certificazione dell'attività formativa

Successivamente alla conclusione del piano formativo, l'ente attuatore deve rilasciare, per ogni allievo che abbia frequentato almeno il 70% delle ore di formazione previste dalla singola edizione, ovvero percentuali maggiori diversamente definite per attività normate, un attestato di partecipazione recante le informazioni essenziali evidenziate nel modello fac simile appositamente predisposto da Fondolavoro, tra cui la didascalia "attività di formazione continua realizzata con il contributo finanziario di Fondolavoro".

La scelta di rilasciare ulteriori o più completi attestati/certificati, dipendenti dalle specificità dell'intervento formativo, è demandata all'ente attuatore e deve essere esplicitata in sede di presentazione del piano formativo.

L'eventuale apposizione del marchio (registrato) di Fondolavoro sugli attestati/certificati rilasciati dall'ente attuatore è disciplinata, senza eccezione alcuna, alle disposizioni del "regolamento d'uso del logotipo di Fondolavoro".

Non sono destinatari delle attività previste nei piani formativi bensì possono parteciparvi in qualità di uditori, solo qualora riconducibili ad enti beneficiari coinvolti nel piano, entro i limiti ed alle condizioni previste nei singoli avvisi né possono acquisire le attestazioni predette, come non possono essere rendicontabili, ai fini del computo del contributo finanziario spettante, i seguenti soggetti:

- lavoratori e lavoratrici con contratto co.co.co. e simili;

- titolari di enti beneficiari, soci, amministratori e dirigenti;
- collaboratori a partita IVA;
- lavoratori occasionali di cui all'art. 54 bis della Legge n. 96/2017;
- stagisti e tirocinanti.

8.15 Variazioni

Ai fini della corretta gestione dei piani formativi, esistono due tipologie di variazioni che richiedono di essere trattate in modo differente:

- variazioni esenti da autorizzazione;
- variazioni soggette ad autorizzazione.

Le variazioni, intervenute tra la data di avvio e conclusione del piano ovvero progetto formativo, devono essere formalmente comunicate a Fondolavoro, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato).

8.16 Variazioni esenti da autorizzazione

Queste variazioni sono di carattere generale e richiedono la semplice comunicazione a Fondolavoro, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato). In particolare, le variazioni che riguardano la sede, calendario, docenti e codocenti, tutor, discenti devono essere comunicate a Fondolavoro con un preavviso di almeno 2 (due) giorni di calendario. Dette variazioni possono essere comunicate con un preavviso più breve per cause di forza maggiore debitamente documentate e giustificate, a pena di mancato riconoscimento delle ore di lezione e decurtazione degli importi corrispondenti.

Le variazioni dei docenti, codocenti e tutor del progetto formativo sono consentite, purché i relativi *curriculum vitae*, risultino acquisiti agli atti di Fondolavoro.

Le variazioni (sostituzioni/integrazioni) relative ai nominativi dei discenti sono espressamente consentite, purché non venga alterata la struttura del piano formativo, con esplicito riferimento ai requisiti soggettivi dei discenti, se ed in quanto previsto dai singoli avvisi.

8.17 Variazioni soggette ad autorizzazione

Afferiscono a tale casistica le variazioni al piano e/o progetto formativo che, per essere attuate, richiedono la preventiva e formale approvazione da parte di Fondolavoro, a seguito di richiesta ufficiale dell'ente attuatore, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato).

In ogni caso, si rammenta che:

- non è in alcun caso consentita la sostituzione dell'ente attuatore. Il venir meno dell'ente attuatore comporta la revoca del finanziamento concesso per la realizzazione del piano formativo;
- il responsabile del piano formativo ed il coordinatore del progetto formativo (se istituito), di norma, non possono essere sostituiti. Tuttavia, in casi debitamente motivati e giustificati, l'ente attuatore può chiedere a Fondolavoro l'autorizzazione a sostituire il responsabile del piano formativo e/o il coordinatore del progetto formativo, allegando il *curriculum vitae* (datato e sottoscritto) del sostituto. Fondolavoro, verificate le motivazioni addotte e valutato il *curriculum vitae* del sostituto, in assenza di elementi ostativi, a suo insindacabile giudizio, autorizza entro 5 (cinque) giorni lavorativi la variazione;
- le variazioni e integrazioni di enti beneficiari, ove consentite dagli avvisi e nei limiti ivi disposti devono essere autorizzate da Fondolavoro successivamente alle verifiche effettuate su RNA - Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; non saranno autorizzate variazioni di enti beneficiari che non soddisfino i requisiti dichiarati nel formulario di presentazione di richiesta del contributo;
- le variazioni delle date ultime di conclusione del piano formativo e di presentazione del rendiconto certificato devono essere espressamente autorizzate da Fondolavoro.

8.18 Ispezioni in itinere del piano formativo

Fondolavoro si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di effettuare una o più ispezioni *in itinere* sulle attività formative ammesse a finanziamento, per il tramite di ispettori a tale scopo incaricati, giuste disposizioni stabilite dai singoli avvisi. Le verifiche *in itinere*

si svolgono inderogabilmente tra la data di inizio e la data di conclusione del piano formativo.

L'ente attuatore è tenuto a collaborare fattivamente con gli ispettori incaricati, ai fini della regolare esecuzione dei controlli. L'impossibilità di effettuare, in tutto o in parte, i controlli prescritti, per responsabilità oggettive ascrivibili all'ente attuatore o ente beneficiario comporta la decadenza del finanziamento concesso.

Gli accessi sono finalizzati ad accertare lo stato di realizzazione dell'intervento formativo ed il suo regolare svolgimento; si svolgono, di prassi, in aula e comunque in orario di lezione e prevedono il rilascio di apposito verbale (uno per ciascun accesso), che l'ispettore incaricato deve redigere in maniera esaustiva e dettagliata, avuto riguardo di evidenziare tutte le irregolarità riscontrate e le misure da attivare per la loro risoluzione. Il verbale di verifica ispettiva *in itinere* viene sottoscritto contestualmente dall'ispettore incaricato, dal docente e dal tutor o coordinatore di progetto formativo, se presenti. L'ispettore incaricato è tenuto a trasmettere a Fondolavoro, a mezzo sistema informatico SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato, il verbale di verifica ispettiva *in itinere*, entro 3 (tre) giorni di calendario dalla sua sottoscrizione.

Per garantire la necessaria imparzialità e qualità dei controlli, in nessun caso, nell'ambito dello stesso piano formativo, l'ispettore incaricato che effettua le verifiche ispettive *in itinere* può coincidere con il revisore incaricato che esegue le verifiche *ex post* e certificazione del rendiconto di cui al successivo paragrafo 8.24.

Fondolavoro provvede a comunicare all'ente attuatore, successivamente all'approvazione dell'istanza di finanziamento del piano formativo, i nominativi dell'ispettore e revisore incaricati per l'esecuzione delle verifiche *in itinere* ed *ex post*.

Il pagamento della prestazione professionale dell'ispettore e del revisore incaricati compete all'ente attuatore, sulla base di apposito contratto scritto di conferimento di incarico, da formalizzare tra le parti prima dell'avvio del piano formativo. Copia dei contratti, deve pervenire a Fondolavoro, entro 5 (cinque) giorni di calendario successivi alla loro

sottoscrizione, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato).

I compensi spettanti agli ispettori incaricati per l'esecuzione delle verifiche *in itinere* devono essere pagati con bonifico bancario/postale prima della presentazione del rendiconto del piano formativo, costituendo espressamente costo ammissibile.

Salvo deroghe espressamente stabilite dai singoli avvisi, il numero minimo delle ispezioni *in itinere* da effettuare per ciascun piano formativo è correlato con la dimensione economica (finanziamento di Fondolavoro + eventuale cofinanziamento privato) del piano formativo medesimo, come specificato nella tabella seguente:

CONTO SISTEMA

DIMENSIONE ECONOMICA (FINANZIAMENTO DI FONDOLAVORO + EVENTUALE COFINANZIAMENTO PRIVATO) DEL PIANO FORMATIVO	NUMERO MINIMO DELLE ISPEZIONI <i>IN ITINERE</i>
≤ € 25.000,00	1
> € 25.000,00 e ≤ € 50.000,00	2
> € 50.000,00 e ≤ € 100.000,00	3
> € 100.000,00	4

Nella fattispecie di visita ispettiva *in itinere* con esito negativo, Fondolavoro comunicherà, d'ufficio, l'apertura di un procedimento amministrativo a carico dell'ente attuatore, a seguito del quale verranno comunicate eventuali sanzioni o provvedimenti che possono arrivare fino alla revoca del finanziamento concesso.

Nel caso in cui l'ispezione *in itinere* rilevi il mancato svolgimento di una lezione indicata nel calendario comunicato tramite la piattaforma SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato, salvo eventi imprevedibili e gravi documentati e motivati dall'ente attuatore in risposta al procedimento amministrativo aperto da Fondolavoro, si procederà alla decurtazione, dal finanziamento approvato, di un importo pari al valore della lezione, corrispondente al prodotto di UCF - Unità di Costo Formativo per il numero di ore di durata della lezione non rilevata. Qualora due visite *in itinere* abbiano esito negativo, sempre in assenza di eventi imprevedibili e gravi documentati e motivati dal soggetto attuatore

in risposta al procedimento amministrativo aperto da Fondolavoro, si potrà procedere con la revoca del contributo finanziario concesso.

Nel caso in cui la lezione non si sia potuta svolgere per cause oggettive di forza maggiore e Fondolavoro ammetta le motivazioni addotte, l'ente attuatore è tenuto a comunicare la data di recupero della lezione.

Nella fattispecie di visita ispettiva con esito negativo, ancorché giustificata da Fondolavoro, l'ispettore incaricato dovrà effettuare un'ulteriore visita ispettiva *in itinere*, il cui supplemento di costo sarà interamente a carico dell'ente attuatore.

Qualora la modalità formativa prevista sia autoapprendimento ovvero e-learning asincrona, l'ispettore effettuerà verifiche telefoniche nella misura minima del 20% (venti%) del totale dei lavoratori destinatari coinvolti con questa modalità nel piano formativo. In presenza sia di formazione in aula che di formazione a distanza, dovranno essere effettuate entrambe le tipologie di verifica. Del medesimo criterio si dovrà tener conto nelle verifiche *ex post*.

L'importo del compenso lordo, forfetario, comprensivo di tasse, contributi ed oneri eventualmente dovuti, da corrispondere agli ispettori incaricati per l'esecuzione della singola verifica ispettiva *in itinere* effettuata, è pari ad € 200,00 (duecento/00) oltre IVA. Detto importo viene periodicamente aggiornato da Fondolavoro a proprio insindacabile giudizio.

8.19 Conclusione delle singole edizioni del progetto formativo

La comunicazione di conclusione di ciascuna edizione del progetto formativo (qualora il progetto formativo preveda più edizioni) deve essere inoltrata a Fondolavoro da parte dell'ente attuatore, a mezzo sistema informatico SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato, entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla data di fine dell'ultima lezione dell'edizione medesima.

8.20 Conclusione del progetto formativo

La comunicazione di conclusione del progetto formativo deve essere inoltrata a Fondolavoro da parte dell'ente attuatore, a mezzo sistema informatico SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato, entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla data di fine

dell'ultima lezione del progetto formativo. La data di detta lezione definisce la data di conclusione del progetto formativo e coincide con la data di conclusione dell'ultima edizione del progetto formativo di che trattasi.

8.21 Conclusione del piano formativo

La comunicazione di conclusione del piano formativo deve essere inoltrata a Fondolavoro da parte dell'ente attuatore, a mezzo sistema informatico SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato, entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di fine dell'ultima lezione dell'ultima edizione dell'ultimo progetto formativo in ordine temporale. La data di detta lezione definisce la data di conclusione del piano formativo.

Eventuali ritardi di questa comunicazione non comportano differimenti temporali del termine ultimo per la presentazione del rendiconto certificato, anche ai fini dell'applicazione delle penalità di cui al successivo paragrafo 8.23.

8.22 Determinazione del contributo a consuntivo

Nella predisposizione del rendiconto finale si rammenta che in nessun caso è consentita la compensazione tra macrovoci di spesa rispetto agli importi approvati da Fondolavoro, indicati nell'istanza del finanziamento, fatte salve specifiche previsioni dei singoli avvisi.

È permessa la compensazione tra voci di spesa all'interno delle singole macrovoci nel rispetto dei massimali di costo ammissibili previsti dai singoli avvisi.

La riparametrazione del finanziamento di un piano formativo può avvenire, solo in diminuzione, anche su espressa indicazione del revisore incaricato ovvero su indicazione dell'assistenza tecnica di Fondolavoro, tenuto conto delle regole di cui al presente paragrafo.

Si considera formato e rendicontabile il discente che abbia frequentato almeno il 70% (o percentuale maggiore se prevista da normativa) delle ore previste nella singola edizione corsuale. Con il raggiungimento della percentuale indicata sarà possibile portare a rendiconto il 100% delle OFA relative al discente medesimo.

Il contributo ammissibile tiene conto dei seguenti valori obiettivo vincolanti così come indicati nel piano formativo approvato:

- numero di enti beneficiari previsti;
- numero di lavoratori destinatari di attività formative previsti;
- numero di OFA previste.

Variazioni in diminuzione in fase di rendicontazione dei valori vincolanti previsti ed approvati da Fondolavoro comporteranno una riduzione del contributo riconoscibile, attuata previo confronto delle percentuali di scostamento dei singoli valori obiettivo.

Più precisamente, fermo restando l'ammissibilità dei costi rendicontati (dichiarati e documentati), dovrà essere utilizzata la percentuale di scostamento più elevata tra le tre calcolate, per procedere al calcolo della riparametrazione del contributo ammissibile a rendiconto.

Ricorrendo le fattispecie suesposte, nella riparametrazione, da proporsi a Fondolavoro da parte dell'ente attuatore, devono rispettarsi comunque i massimali di costo previsti dai singoli avvisi.

8.23 Rendicontazione del piano formativo

La rendicontazione è la fase che segue la conclusione delle attività del piano formativo. Essa riguarda l'attestazione delle attività effettuate e delle spese sostenute per l'attuazione del piano formativo, con riferimento a quanto approvato da Fondolavoro in sede di approvazione dell'istanza di finanziamento ed esecuzione del piano formativo medesimo.

L'invio del rendiconto certificato del piano formativo a Fondolavoro, da parte dell'ente attuatore, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), deve avvenire entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di effettiva conclusione del piano formativo medesimo.

L'istanza di approvazione del rendiconto del piano formativo deve essere corredata di tutta la documentazione espressamente prescritta dai singoli avvisi. È possibile richiedere la proroga dei termini per l'invio del rendiconto certificato per un massimo di 60 (sessanta) giorni di calendario, solo per giustificati e documentati motivi. La richiesta deve, comunque, pervenire a Fondolavoro, a mezzo sistema informatico (SOFIA -

Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), entro 15 (quindici) giorni di calendario antecedenti la data ultima per la presentazione del rendiconto certificato del piano formativo. La proroga è accordata su formale autorizzazione di Fondolavoro.

Ogni giorno di calendario di ritardo nella presentazione del rendiconto comporterà la decurtazione di un importo pari al 2% (due%) del contributo approvato da Fondolavoro.

L'ente attuatore è obbligato alla predisposizione del rendiconto delle spese sostenute, in conformità con le disposizioni dell'Autorità preposta alla vigilanza, le prescrizioni del manuale delle procedure di gestione e controllo delle attività formative e le indicazioni dei singoli avvisi. Pertanto, l'ente attuatore deve costantemente aggiornare la propria documentazione contabile ed amministrativa sulla piattaforma SOFIA, al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte di Fondolavoro del revisore ovvero dell'Autorità preposta alla vigilanza, fornendo, all'occorrenza, le informazioni e i dati richiesti.

All'ente attuatore, in quanto titolare del finanziamento, compete l'onere del rendiconto delle spese sostenute sino a conclusione del piano formativo, anche per le attività eventualmente svolte e gestite dai soggetti terzi delegati/partner di cui al precedente paragrafo 8.3. Il finanziamento, per essere riconosciuto, deve riferirsi a costi realmente sostenuti. L'importo erogato a saldo corrisponde, dunque, alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del piano formativo, purché ammissibili. La documentazione giustificativa (amministrativa e contabile) dei costi sostenuti va conservata presso il luogo indicato dall'ente attuatore per almeno 10 (dieci) anni solari successivi alla data di chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento del piano formativo. L'ente attuatore, al momento della presentazione del rendiconto finale, deve aver tassativamente pagato il 100% delle spese per l'esecuzione del piano formativo, inclusi i compensi spettanti ai soggetti incaricati per l'esecuzione delle verifiche *in itinere* e verifiche *ex post*.

Va, altresì, precisato che:

- l'ente attuatore è tenuto ad acquisire su piattaforma SOFIA i giustificativi di spesa con regolarità e comunque prima della richiesta di certificazione al revisore incaricato;

- l'ente attuatore è tenuto a conservare i documenti amministrativi e contabili in originale ed esibirli in sede di controllo;
- gli originali dei giustificativi di spesa devono evidenziare con chiarezza l'indicazione della quota dell'importo imputata al piano/progetto formativo e riportare i riferimenti codificati del piano formativo medesimo (CIPIAF);
- i documenti giustificativi di spesa devono risultare validamente prodotti e rilasciati in conformità con le disposizioni normative vigenti. In particolare, vanno evidenziate natura, quantità e qualità dei beni e/o servizi oggetto della prestazione. In nessun caso, potranno essere ammessi costi espressi in forma forfettaria, fatta eccezione per i costi di gestione e funzionamento (costi indiretti) afferenti alla macrovoce C;
- nel caso di spese relative a costi classificabili in più voci di spesa, dovrà essere data esatta indicazione dell'importo attribuibile ad ogni singola componente di costo;
- in ogni caso, non potranno essere ammessi costi eccedenti i massimali previsti per ciascuna voce di spesa, di cui ai singoli avvisi.

L'ente attuatore deve predisporre il rendiconto per la revisione *ex post* e darne notizia al revisore incaricato, almeno 45 (quarantacinque) giorni di calendario antecedenti la scadenza del termine di inoltro del rendiconto certificato a Fondolavoro.

8.24 Verifiche *ex post* e certificazione del rendiconto del piano formativo

Il rendiconto del piano formativo viene certificato dal revisore incaricato che ha effettuato l'ispezione *ex post* del piano formativo medesimo. A tal fine, Fondolavoro consente l'accesso del revisore incaricato ai documenti relativi al rendiconto del piano formativo, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato).

Sul suddetto sistema informatico l'ente attuatore dovrà caricare il rendiconto del piano formativo, certificato dal revisore incaricato, redatto su modulo predisposto da Fondolavoro.

Si precisa che il compenso corrisposto dall'ente attuatore al revisore incaricato, per l'esecuzione della verifica ispettiva *ex post*, include la

prestazione professionale concernente la certificazione del rendiconto del piano formativo.

La verifica *ex post* viene effettuata nel luogo indicato dall'ente attuatore in cui è conservata la documentazione amministrativa e contabile del piano formativo ed è finalizzata a verificare:

- a) la coerenza con quanto dichiarato dall'ente attuatore in fase di presentazione dell'istanza di finanziamento;
- b) il raggiungimento dei valori obiettivo dichiarati nel formulario di presentazione del piano formativo;
- c) l'ammissibilità, regolarità e congruenza delle spese sostenute;
- d) la conformità della documentazione amministrativa e contabile.

La verifica *ex post* ha ad oggetto l'intera documentazione amministrativa e contabile del piano formativo e prevede il rilascio di apposito verbale, redatto su modello predisposto da Fondolavoro, che il revisore incaricato deve redigere in maniera esaustiva e dettagliata, avuto riguardo di evidenziare tutte le irregolarità riscontrate e le misure da attivare per il loro superamento. Il verbale di verifica *ex post* viene sottoscritto contestualmente dal revisore incaricato e dal responsabile del piano formativo. Il revisore incaricato è tenuto a trasmettere a Fondolavoro, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), il verbale di verifica ispettiva *ex post*, entro 3 (tre) giorni di calendario dalla sua sottoscrizione.

La certificazione del rendiconto ha ad oggetto le spese sostenute e le procedure applicate, in ragione di verifica del 100% della documentazione e dei costi dichiarati dall'ente attuatore per l'esecuzione del piano formativo.

Qualora in sede di certificazione del rendiconto siano riscontrati carenze documentali, il revisore incaricato può richiedere all'ente attuatore, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), d'integrare la documentazione amministrativa e/o contabile entro 10 (dieci) giorni di calendario successivi alla richiesta. Decorso 10 (dieci) giorni di calendario dalla comunicazione, se gli elementi di criticità non sono rimossi con l'integrazione dei documenti richiesti, il revisore incaricato procede alla chiusura della verifica e,

se del caso, opera una decurtazione delle spese dichiarate ma non correttamente documentate.

Gli importi dovuti ai revisori per le verifiche *ex post* sono determinati periodicamente da Fondolavoro per ogni modalità di accesso a contributo (conto sistema, conto sistema professionisti, conto individuale).

CONTO SISTEMA

DIMENSIONE ECONOMICA (FINANZIAMENTO DI FONDOLAVORO + EVENTUALE COFINANZIAMENTO PRIVATO) DEL PIANO FORMATIVO	COMPENSO PER LA REVISIONE <i>EX POST</i>
≤ € 25.000,00	€ 600,00 + IVA
> € 25.000,00 E ≤ € 50.000,00	€ 800,00 + IVA
> € 50.000,00 E ≤ € 100.000,00	€ 1.000,00 + IVA
> € 100.000,00 E ≤ € 150.000,00	€ 1.200,00 + IVA
> € 150.000,00	€ 1.400,00 + IVA

Il compenso deve intendersi comprensivo di oneri, spese e contributi eventualmente dovuti.

Gli importi anzidetti sono periodicamente aggiornati da Fondolavoro a proprio insindacabile giudizio.

Per garantire la necessaria imparzialità e qualità dei controlli, in nessun caso, nell'ambito dello stesso piano formativo, il revisore incaricato per le verifiche *ex post* può coincidere con il soggetto incaricato che esegue le verifiche *in itinere*.

Indipendentemente dalle procedure di accesso stabilite dai singoli avvisi, Fondolavoro si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di effettuare verifiche *ex post* aggiuntive sulle attività formative ammesse a finanziamento, per il tramite di personale interno ovvero altri soggetti a tale scopo incaricati.

8.25 Approvazione del rendiconto certificato ed erogazione del contributo

Successivamente alla certificazione del rendiconto del piano formativo, e di eventuali ulteriori verifiche *ex post* disposte da Fondolavoro, a seguito di parere di conformità dell'area amministrazione e supporto tecnico di

Fondolavoro medesimo, il Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro, nella prima adunanza utile, provvede, in assenza di elementi ostativi, ad approvare il rendiconto stesso.

Il Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro, una volta approvato il rendiconto certificato, dispone, entro 30 (trenta) giorni di calendario, il pagamento della somma a saldo, se dovuta, ovvero procede all'eventuale richiesta di restituzione del finanziamento o parte di esso. Tale atto determina lo svincolo o escussione della garanzia fideiussoria, se ed in quanto costituita, nei 60 (sessanta) giorni successivi, fatto salvo il riscontro di irregolarità nel caso si siano disposte ulteriori verifiche *ex post* ai sensi del paragrafo precedente.

L'importo del finanziamento concesso, in conformità con le disposizioni espressamente stabilite dai singoli avvisi, può essere erogato da Fondolavoro con le seguenti modalità:

- sino a due acconti a titolo di anticipazione finanziaria come disciplinati nel paragrafo 8.8;
- saldo dell'importo del finanziamento concesso, al netto degli eventuali acconti erogati, entro 30 (trenta) giorni di calendario dall'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro.

Si precisa che, nella fattispecie di revoca totale/parziale del finanziamento concesso per colpa, negligenza, responsabilità dell'ente attuatore e/o degli enti beneficiari, restano a carico dell'ente attuatore medesimo gli onorari dei soggetti incaricati per l'esecuzione delle verifiche *in itinere* ed *ex post*.

9 Modalità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni a/da Fondolavoro inerenti alla gestione dei piani formativi vanno prodotte e inoltrate, in forma scritta e lingua italiana, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), disponibile all'indirizzo web <https://sofia.fondolavoro.it/>.

10 Sistema organizzativo, gestionale e dei controlli

Le attività finanziate da Fondolavoro sono costantemente soggette a specifico controllo e verifica, da parte di Fondolavoro, in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti.

Le attività di controllo e verifica riguardano anche i contenuti delle autodichiarazioni presentate dai soggetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione delle attività, sia gestionali che formative (enti beneficiari, enti attuatori, revisori, ecc.) così come disciplinate dall'apposito manuale approvato da Fondolavoro.

11 Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità con le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e normativa collegata, per ottemperare agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Fondolavoro prevede inderogabilmente, con particolare riferimento agli enti attuatori:

- l'utilizzo di conti correnti bancari/postali dedicati alla movimentazione delle risorse finanziarie (entrate/uscite) afferenti alla realizzazione dei piani formativi;
- l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi ai piani formativi esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario/postale oppure mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e approvati da Fondolavoro (ad esempio carte di debito/credito), fermi restando il divieto tassativo di utilizzo del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- l'indicazione, nella causale delle disposizioni di pagamento relative ai piani e progetti formativi finanziati, del codice identificativo piano formativo (CIPIAF), trascritto nella forma di stringhe numeriche o alfanumeriche univoche;
- l'inserimento, nelle convenzioni per l'affidamento dei piani formativi finanziati da Fondolavoro, di apposita clausola concernente l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e normativa collegata.

12 Protezione dei dati personali da parte di Fondolavoro

Fondolavoro, in quanto titolare del trattamento, ha implementato procedure specifiche per garantire la protezione dei dati personali, in conformità con le prescrizioni del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata.

In particolare, la modulistica utilizzata in fase di presentazione, esecuzione, rendicontazione e certificazione dei piani formativi integra, ove previsto, l'apposita informativa sul trattamento all'interessato. Altresì, tutte le attività concernenti il trattamento dei dati, con/senza ausilio di strumenti elettronici, sono poste in essere nel più assoluto rispetto degli obblighi di sicurezza.

Relativamente al trattamento dei dati con l'ausilio di strumenti elettronici, sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:

- autenticazione informatica con *username* e *password* per l'accesso ai sistemi informatici che gestiscono le banche dati;
- generazione randomizzata delle credenziali di autenticazione da parte della direzione di Fondolavoro;
- aggiornamento costante delle credenziali e privilegi di accesso ai sistemi informatici attribuiti agli incaricati del trattamento e addetti alla gestione/manutenzione dei sistemi informatici medesimi;
- utilizzo del protocollo SSL (*Secure Sockets Layer*) e DV (*Domain Validated*) per la trasmissione/ricezione delle informazioni in modalità protetta e per la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, accessi non consentiti e programmi informatici pericolosi;
- abilitazione di procedure per la custodia di copie di sicurezza (*backup*), il recupero dei dati ed il ripristino dei sistemi informatici.

Circa il trattamento dei dati con l'ausilio di strumenti cartacei, le misure di sicurezza adottate prevedono:

- aggiornamento costante dell'individuazione dell'ambito del trattamento accordato agli incaricati ed addetti;
- custodia di atti e documenti in archivi sottochiave, ubicati in locali ad accesso selettivo, consentito agli incaricati ed addetti per l'espletamento delle rispettive mansioni.

13 Codice antimafia

Le assegnazioni ed i pagamenti disposti da Fondolavoro, sono assoggettati, senza eccezione alcuna, alla disciplina antimafia (Decreto Legislativo n. 159/2011 e normativa collegata). In particolare, è prevista l'acquisizione della documentazione antimafia nelle seguenti fattispecie:

- non è richiesta alcuna documentazione per i pagamenti d'importo inferiore o uguale a € 150.000,00;
- è richiesta la comunicazione antimafia, che attesta l'insussistenza di cause interdittive, per i pagamenti d'importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;
- è richiesta l'informazione antimafia, che attesta l'insussistenza di cause interdittive e tentativi d'infiltrazione mafiosa, per i pagamenti d'importo uguale o superiore alla soglia comunitaria.

14 Norme finali

Tutte le tempistiche indicate nel presente manuale, al cui rispetto è tenuto Fondolavoro, comprese quelle relative alle richieste di anticipazioni, saldi o riconoscimento del contributo finanziario, dovranno tenere conto dei periodi di chiusura degli uffici di Fondolavoro medesimo nonché dei giorni di eventuali disattivazioni temporanee della piattaforma informatica SOFIA comunicati sul sito web <https://fondolavoro.it/>.

In tale ultimo caso, gli enti attuatori, per le comunicazioni e dichiarazioni il cui invio è previsto attraverso la piattaforma informatica SOFIA, potranno essere autorizzati da Fondolavoro alla trasmissione delle dichiarazioni stesse su supporto cartaceo ovvero a mezzo posta elettronica certificata.